



COMUNICATO UFFICIALE N. 141
Stagione Sportiva 2022/2023

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 125/AA al n. 128/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 831 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Baye Hassane NYANG, Mario VALENTINO e della società A.S.D. RINASCITA REFUGEES, avente ad oggetto la seguente condotta:

BAYE HASSANE NYANG, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Rinascita Refugees, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Alessano – A.S.D. Rinascita Refugees del 27.3.2022 valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Lecce, materialmente compilato la distinta di cortesia della squadra schierata dalla A.S.D. Rinascita Refugees, poi consegnata alla società ASD Alessano, nella quale inseriva il nominativo del calciatore sig. Aimad El Azaoui, regolarmente tesserato per la ASD Rinascita Refugees, alterando il nome in Aimad Elazaimad;

MARIO VALENTINO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Rinascita Refugees, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Alessano – A.S.D. Rinascita Refugees del 27.3.2022 valevole per il girone C del campionato di Seconda Categoria della Delegazione Provinciale di Lecce, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società A.S.D. Rinascita Refugees, sottoscritto la distinta di cortesia della squadra schierata dalla propria società di appartenenza consegnata alla ASD Alessano, nella quale è stato erroneamente inserito il nominativo del calciatore sig. Aimad El Azaoui, regolarmente tesserato per la ASD Rinascita Refugees, con alterazione del nome in Aimad Elazaimad;

A.S.D. RINASCITA REFUGEES, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PALMA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RINASCITA REFUGEES, e dai Sig.ri Baye Hassane NYANG e Mario VALENTINO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. Mario VALENTINO, di giornate 1 (una) di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Baye Hassane NYANG e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. RINASCITA REFUGEES;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 196 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giancarlo FAVARIN e della società A.C. PRATO SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANCARLO FAVARIN, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale "Allenatore UEFA PRO" e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società A.C. PRATO S.S.D.A.R.L., in violazione degli artt. 4 comma, 1 e 23, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver lo stesso, al termine della gara PRATO vs PISTOIESE disputata in data 5 ottobre 2022 e valevole per la 7^a giornata del Campionato Nazionale Serie D, Gir. D della corrente stagione sportiva, nel corso delle consueta intervista post gara concessa agli organi di stampa espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro de quo (A.E. Sig. DI MARIO della Sez. AIA di Ciampino), sia, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

A.C. PRATO SSDARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giancarlo FAVARIN riportato nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Stefano COMMINI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C. PRATO SSDARL e dal Sig. Giancarlo FAVARIN;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per il Sig. Giancarlo FAVARIN e di € € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.C. PRATO SSDARL;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 179 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giovanni MONARDO e della società A.G.S.D. SORIANO 2010, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI MONARDO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società AGS.D. Soriano 2010, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso di un'intervista rilasciata all'emittente "StadioRadio Chanell" in data 17.9.2022, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro della gara Stilomonasterace Calcio – Soriano 2010 disputata in pari data e valevole per il campionato Regionale di Eccellenza della Calabria;

A.G.S.D. SORIANO 2010, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Giovanni MONARDO riportato nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Vincenzo MORABITO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.G.S.D. SORIANO 2010 e dal Sig. Giovanni MONARDO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni MONARDO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.G.S.D. SORIANO 2010;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE 128/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 38 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Luigi UBALDI, Lino MEDORI, Alberto MARCONI, e della società POLISPORTIVA CARASSAI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI UBALDI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POLISPORTIVA CARASSAI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POLISPORTIVA CARASSAI, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Alberto Marconi nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla POLISPORTIVA CARASSAI alle seguenti gare valevoli per il Campionato di Terza Categoria: Polisportiva Piandiconro – Carassai del 5.2.2022, Carassai – Campofilone del 13.2.2022, Mozzano City – Carassai del 19.2.2022, Carassai – Appignano 2020 del 12.3.2022, Micio United – Carassai del 18.3.2022 e Carassai – Forcese del 30.3.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

LINO MEDORI, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società POLISPORTIVA CARASSAI all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate agli arbitri delle squadre schierate dalla società POLISPORTIVA CARASSAI nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore Sig. Alberto Marconi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Polisportiva Piandiconro – Carassai del 5.2.2022, Carassai – Campofilone del 13.2.2022, Mozzano City – Carassai del 19.2.2022, Carassai – Appignano 2020 del 12.3.2022, Micio United – Carassai del 18.3.2022 e Carassai – Forcese del 30.3.2022;

ALBERTO MARCONI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società POLISPORTIVA CARASSAI, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società Polisportiva Carassai alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva: Polisportiva Piandiconro – Carassai del 5.2.2022, Carassai – Campofilone del 13.2.2022, Mozzano City – Carassai del 19.2.2022, Carassai – Appignano 2020 del 12.3.2022, Micio United – Carassai del 18.3.2022 e Carassai – Forcese del 30.3.2022;

POLISPORTIVA CARASSAI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg.ri Luigi Ubaldi e Lino Medori, ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Alberto Marconi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Luigi UBALDI, Lino MEDORI, Alberto MARCONI, e dal Sig. Pietro BIZZARRI, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA CARASSAI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luigi UBALDI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Lino MEDORI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Alberto MARCONI, di 3 (tre) punti di penalizzazione e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA CARASSAI;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)
nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 NOVEMBRE 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina